

# PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ ANNI 2017-2019

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1 Trasparenza

La legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito "Decreto", introducono il concetto di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione. Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, dove la trasparenza è considerata nei più ristretti termini di diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse e sottoposto a specifici requisiti e limiti. L'accessibilità totale presuppone, invece, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche", secondo il paradigma della "libertà di informazione" dell'open government di origine statunitense. Una tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un diritto in senso tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all'azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale "scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" (articolo 11, comma 1, del decreto). Conseguenza di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi agenti, che favorisca un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino. Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati. L'individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi normativi, in parte previsti dal D.Lgs. n. 150 del 2009, in parte da altre normative vigenti. Una tale individuazione tiene conto della generale necessità del perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell'integrità ed etica pubblica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche. La pubblicazione di determinate informazioni, è inoltre un'importante spia dell'andamento della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance. Con riferimento a quest'ultimo, occorre sottolineare che il Programma della trasparenza, da un lato, rappresenta uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all'interno del ciclo della performance, dall'altro, permette di rendere pubblici agli stakeholder di riferimento, con particolare attenzione agli outcome e ai risultati desiderati/conseguiti, i contenuti del Piano e della Relazione sulla performance. Il Programma triennale della trasparenza, pertanto, deve porsi in relazione al ciclo di gestione della performance e deve di conseguenza consentire la piena conoscibilità di ogni componente del Piano e dello stato della sua attuazione. In conclusione, il sistema attuale delinea una nozione di trasparenza che si muove su tre piani mobili tra loro collegati: una posizione soggettiva garantita al cittadino, un risultato che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a perseguire, uno strumento di gestione della res pubblica per garantire il "miglioramento continuo" nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico.

La normativa sulla trasparenza è stata di recente oggetto di riordino da parte del legislatore nazionale che ne ha raccolto la disciplina organica nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 97/2016.

## **1.2 Integrità**

Con riferimento alla legalità e alla cultura dell'integrità, la pubblicazione di determinate informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. In questo senso, è riconoscibile un legame di tipo funzionale tra la disciplina della trasparenza e quella della lotta alla corruzione, del resto ricavabile, innanzitutto, dalla Convenzione Onu contro la corruzione del 31 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con legge 3 agosto 2009, n. 116, che in molti suoi articoli (7, 8, 9, 10 e 13) fa espresso richiamo alla trasparenza e della recente L. 190/12.

Anche documenti internazionali, adottati in sede sia OCSE, sia GRECO ("Gruppo di Stati contro la Corruzione", nell'ambito del Consiglio d'Europa), confermano il collegamento tra le due discipline. La trasparenza è, dunque, il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, svelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di alcune tipologie di dati relativi, da un lato, ai dirigenti pubblici, al personale non dirigenziale e ai soggetti che, a vario titolo, lavorano nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, dall'altro, a sovvenzioni e benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici, nonché agli acquisti di beni e servizi. Dalle precedenti considerazioni è ricavabile, peraltro, il collegamento tra la materia della trasparenza e la più generale previsione del dovere dei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempiere alle stesse "con disciplina e onore" (articolo 54, comma 2, della Costituzione). In questa prospettiva vanno richiamati l'insieme dei principi e delle norme di comportamento corretto in seno alle amministrazioni. Pertanto, gli obblighi di trasparenza risultano correlati a un siffatto novero di principi e regole nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di maladministration e alla loro consequenziale eliminazione. Anche la pubblicazione dei codici di comportamento sui siti istituzionali delle singole amministrazioni si inserisce nella logica dell'adempimento di un obbligo di trasparenza.

## **2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:

- il [D.Lgs. 150/2009](#), che all'art. 11 definisce la trasparenza come *"accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"*;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- la Delibera n. 105/2010 della CIVIT, "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;

- la Delibera n. 2/2012 della CIVIT "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011;

- le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'"accessibilità totale" del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici.

- la delibera del 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce le "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, e inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n.116 del 2009.

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge n.241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il D.Lgs.150 del 27 ottobre 2009 pone un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" (obbligo, pertanto, non esteso agli enti locali).

Il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 successivamente modificato, in seguito alla c.d. Riforma Madia, con D. Lgs. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6.11.2012, n. 190 e del D. Lgs. 14.03.2013, n.33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.08.2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". A seguito dell'entrata in vigore di tali disposizioni l'ANAC ha inoltre emanato la delibera n. 1309 del 28.12.2016 contenenti le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013", nonché la delibera 1310 del 28.12.2016, con la quale sono state approvate le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione delle informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016”.

### **3. Organizzazione dell'Ente**

L'attuale struttura organizzativa prevede la presenza del Segretario Generale e delle seguenti Aree:

- Area AMMINISTRATIVA;
- Area CONTABILE;
- Area TECNICO MANUTENTIVA.

#### **3.1 Soggetti Responsabili**

La Giunta Comunale approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità ed i relativi aggiornamenti.

Il Segretario Generale è individuato quale "Responsabile della Trasparenza" con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale (Delibera Civit n 2/2012). A tal fine, il Segretario Generale, promuove e cura il coinvolgimento delle aree dell'Ente. Egli si avvale, in particolare, del supporto del Responsabile dell'Area Contabile e del Responsabile dell'Area Amministrativa.

L'Organismo Indipendente di Valutazione esercita a tal fine un'attività di impulso, nei confronti dell'Organo politico amministrativo e del responsabile della trasparenza per l'elaborazione del programma. L'O.I.V. verifica altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità (Delibera Civit n 2/2012).

Ai Titolari di P.O. dell'Ente compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma e l'attuazione delle relative previsioni (Delibera Civit n 2/2012).

#### **3.2 Ambiente entro cui si colloca il Programma**

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, come previsto dalle Delibere CIVIT n. 105/2010 e 2/2012 richiamate al precedente paragrafo 2, deve essere collocato all'interno della apposita Sezione "Amministrazione trasparente", accessibile dalla home page del portale istituzionale del Comune.

### **4. STRUMENTI**

#### **4.1 Sito web istituzionale**

Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza ed integrità, il Comune di Mariano del Friuli ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità.

Nel sito, a seguito dell'approvazione del presente piano, verrà inserita la sezione "Amministrazione trasparente" strutturata come da allegato al D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

#### **4.2 Standard di comunicazione - linee guida per i siti web**

Nella realizzazione e conduzione del sito sono state tenute presenti le *Linee Guida per i siti web della PA* (aggiornamento del 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione nonché le misure a tutela della privacy richiamate al paragrafo 3.2 della citata delibera n.105/2010 e nella n. 2/2012 della CIVIT.

### **4.3 Albo Pretorio online**

La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. L'art. 32, comma 1, della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha infatti sancito che "*A far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*".

Il Comune di Mariano del Friuli ha adempiuto all'attivazione dell' Albo Pretorio *online* nei termini di legge, in particolare rispettando i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche "*Linee guida...*" e le recenti norme del Garante della Privacy (c.d. "diritto all'oblio").

### **4.4 Procedure organizzative**

Sono pubblicati all'Albo pretorio informatico, ai fini della pubblicità notizia e/o della decorrenza della loro efficacia, gli atti emessi o adottati dagli organi di questa Amministrazione comunale nonché gli atti provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni o da soggetti privati purché la loro pubblicazione sia disposta rispettivamente dallo Statuto o da regolamenti di questo Ente o dagli Statuti dei soggetti cui questo Ente aderisce ovvero da una norma di legge o di regolamento.

Per ottenere la pubblicazione di un atto all'Albo Pretorio informatico il soggetto richiedente deve farlo pervenire al Comune di Mariano del Friuli in tempo utile a quello richiesto per la pubblicazione.

Le modalità di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico degli atti e comunque di tutti i dati personali garantiscono le caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli articolo 31 e seguenti del [D.Lgs. n. 196/2003](#) e dell'art. 51 del [D.Lgs. n. 82/2005](#).

L'accesso agli atti pubblicati all'Albo pretorio informatico è consentito in modalità di sola lettura al fine di evitare che gli stessi possono essere modificati o cancellati dallo spazio "web".

La responsabilità del Servizio per la gestione dell'Albo Pretorio informatico e documentario compete all'area Contabile.

### **4.5. Piano della performance**

Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa l'adozione dei *Piano della Performance* che ha il compito di definire indicatori, livelli attesi e realizzati di prestazione, criteri di monitoraggio. Con tale documento, i cittadini hanno a disposizione la possibilità di conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato degli enti pubblici. La pubblicazione dei dati relativi alla *performance* rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita, rendendo quindi ancora più utile lo sviluppo di sistemi che garantiscano l'effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire degli enti.

Nel corso del 2013, in coerenza con la Delibera Civit n. 2/2012, verranno approfondite le connessioni e le interdipendenze tra Piano della Performance e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

## **5. INDIVIDUAZIONE DATI DA PUBBLICARE**

I dati oggetto della pubblicazione sono quelli relativi alle risorse utilizzate dalle amministrazioni nell'espletamento delle proprie attività – la cui “buona gestione” dà attuazione al valore costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione – e che rivelano come vengono gestite tali risorse, a partire da quelle umane. I dati oggetto di interesse riguardano, quindi, il rapporto tra l'amministrazione e il dipendente pubblico o, più in generale, il soggetto legato a vario titolo con la stessa. In tal senso, come verrà evidenziato nel prosieguo, l'individuazione dei dati da pubblicare e dei soggetti cui i dati si riferiscono, è volta a evitare inammissibili lacune nella trasparenza delle informazioni in questione. Oggetto di interesse sono anche i dati relativi all'organizzazione, alla performance e ai procedimenti, alle buone prassi e ai pagamenti, alle sovvenzioni. La conoscenza complessiva di questi dati fornisce, peraltro, rilevanti indicazioni in merito alla performance delle amministrazioni, da cui l'evidente collegamento instaurato dal D.Lgs. n. 150 del 2009 tra la disciplina della trasparenza e quella della performance oggetto di misurazione e valutazione. I dati oggetto di pubblicazione provengono direttamente dalle banche dati del Comune e legati ad aspetti rilevanti per i portatori di interesse/stakeholder. In particolare, saranno pubblicate, sottoforma di opportune interfacce, - le informazioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. L'individuazione dei dati (primari e di natura “accessoria”) oggetto di pubblicazione è, quindi, effettuata sia sulla base sia delle disposizioni vigenti che prevedono obblighi di pubblicazione dei dati, sia della più generale esigenza, normativamente posta, di assicurare una totale trasparenza dell'azione amministrativa.

### **5.1 Analisi dell'esistente**

Sul sito istituzionale sono già presenti alcuni dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente. Sono altresì presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per il cittadino (ai sensi dei principi e delle attività di comunicazione disciplinati dalla Legge 150/2000).

### **5.2 Integrazione dei dati già pubblicati**

L'obiettivo è quello di procedere a una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con criteri di omogeneità prevalentemente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

### **5.3 Modalità di pubblicazione**

In questa sede sono riportate le indicazioni generali relative alle modalità di pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale del Comune allo scopo di aumentarne il livello di trasparenza, facilitando la reperibilità e l'uso delle informazioni da parte dei cittadini. Si tratta, pertanto, di modalità relative agli adempimenti da adottare al fine di favorire l'accesso da parte dell'utenza, mentre per le modalità tecniche si fa riferimento alla documentazione dedicata allo scopo, tenendo in

particolare conto delle linee guida per i siti web della PA. Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione". Il Comune provvederà pertanto alle azioni di seguito riportate:

- pubblicare le informazioni e i dati, indicati all'articolo 2 del presente piano, in un'apposita sezione del sito istituzionale dell'amministrazione, di facile accesso e consultazione, denominata "Amministrazione trasparente". Questa è raggiungibile da un link, chiaramente identificabile posto nella homepage del sito stesso;
- organizzare la suddetta sezione "Amministrazione trasparente" in modo che i contenuti siano strutturati in sottosezioni di I e II livello come da allegato al D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Ciascuna sezione e sottosezione conterrà una voce per ogni contenuto specifico appartenente alla categoria stessa. Facendo click sulle suddette voci, l'utente potrà avere accesso alle informazioni di interesse. Le voci sono previste anche se i rispettivi contenuti non sono stati ancora pubblicati: in tal caso, è visualizzato un messaggio che indica che i contenuti sono in via di pubblicazione e che riporta la data prevista di pubblicazione.
- garantire la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati e la trasparenza dei criteri di validità: ogni contenuto informativo è corredato dalla storia delle revisioni, che contenga la data di pubblicazione e le caratteristiche di ogni revisione. A tal scopo, le informazioni superate e/o non più significative sono archiviate o eliminate;
- contestualizzare chiaramente ogni contenuto informativo pubblicato (pagina web, file) indicando:
  - ✓ la tipologia delle informazioni contenute (in modo sintetico);
  - ✓ il periodo a cui le informazioni si riferiscono. Ad esempio, l'anno per quanto riguarda incarichi o compensi, la data di aggiornamento per quanto riguarda i curricula, ecc.;
  - ✓ quale Area ha creato quel contenuto informativo e a quale quel contenuto si riferisce;
- inserire all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" strumenti di notifica degli aggiornamenti (ad esempio, "Really Simple Syndication -RSS"), sia a livello di intera sezione (viene notificato all'utente qualsiasi inserimento o modifica all'interno della sezione) sia a livello di singolo argomento (all'utente vengono notificati solo gli aggiornamenti relativi all'argomento/i selezionato/i);
- pubblicare le informazioni e i documenti in formato PDF (Acrobat Reader);
- garantire, all'interno della sezione del sito dedicata alla trasparenza, la possibilità agli utenti di fornire feedback e valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate (ad esempio nei termini di precisione, completezza, correttezza, tempestività), al fine di:
  - ✓ coinvolgere i cittadini nell'attività dell'amministrazione;
  - ✓ aiutare l'amministrazione nel compito di garantire la qualità delle informazioni rilevanti per gli utenti, grazie al controllo diffuso da parte di questi ultimi;
  - ✓ diffondere nei cittadini la consapevolezza della disponibilità delle informazioni e dei meccanismi di funzionamento dell'amministrazione stessa.

L'amministrazione si impegna ad agire tempestivamente a fronte delle segnalazioni fornite dagli utenti.

## **5.4 Pubblicazione Programma Trasparenza e Integrità**

Come previsto dalla normativa, una volta predisposto ed approvato dalla Giunta Comunale, si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del Programma Triennale della Trasparenza e l'Integrità, secondo quanto previsto nell'allegato B di cui al precedente punto 3.2.

Come previsto dalla normativa, una volta predisposto ed approvato dalla Giunta Comunale, si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del Programma Triennale della Trasparenza e l'Integrità, secondo quanto previsto nell'allegato B di cui al precedente punto 3.2.

## PRINCIPALI INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

All'interno del sito istituzionale, il Comune ha l'obiettivo di pubblicare e mantenere aggiornati i dati di seguito indicati, il cui inserimento avviene con tempestività appena essi sono resi disponibili dai relativi procedimenti.

### Atti di carattere normativo ed amministrativo generale

Il D. lgs. 97/2016 ha integrato il contenuto dell'obbligo di pubblicazione con nuovi dati. In particolare, si prevede la pubblicazione di ogni atto che riguardi l'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti, l'interpretazione di disposizioni di legge che incidono sull'attività amministrativa ed i codici di comportamento.

Inoltre, l'obbligo di pubblicazione è stato esteso ai Piani di prevenzione della corruzione delle società ed enti di diritto privato soggetti per legge agli obblighi di trasparenza, nonché agli atti degli Organismi indipendenti di Valutazione.

### La pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti amministrativi

L'art. 23, comma 1 del D. Lgs. 33/2013 è stato modificato dall'art. 22 del D. Lgs. 97/2016. Quest'ultimo ha abrogato le disposizioni dell'art. 23 sulla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti relativi ad autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove selettive del personale e progressioni di carriera. Nella delibera ANAC n. 1310/2016 si rileva che sussiste un difetto di coordinamento con la legge 190/2012, che continua a fare riferimento alla trasparenza dei suddetti procedimenti; tali obblighi devono ritenersi abrogati restando tuttavia ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ai provvedimenti sopra indicati.

### La pubblicazione dei dati degli organi di indirizzo politico

Rispetto all'organizzazione dell'Ente, oltre alle informazioni di base, sul sito devono essere pubblicate anche alcune informazioni che riguardano i componenti degli organi di indirizzo politico. In particolare, devono essere pubblicati:

- i. l'atto di nomina o di proclamazione;



- ii. il curriculum;
- iii. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- iv. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- v. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- vi. le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale propria, del coniuge dei parenti sino al secondo grado con il loro consenso, le spese assunte in proprio per la propaganda elettorale.

L'art. 14 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, ha inoltre previsto che tali obblighi di pubblicazione si applicano anche ai dirigenti ed ai titolari di posizione organizzativa a cui sono conferite deleghe ai sensi del D. Lgs. 165/2001; e nei casi di cui all'art. 4-bis del D.L. n. 78/2015, in ogni caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizione organizzativa è pubblicato solo il curriculum vitae.

I dati devono essere pubblicati entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'art. 5.

La pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati o controllati ed alle partecipazioni in società di diritto privato

Le modifiche introdotte dall'art. 22 del D. lgs. 97/2016 hanno rafforzato gli obblighi di trasparenza ed il regime sanzionatorio previsto in caso di violazione. Devono infatti essere pubblicati anche i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, alienazione delle quote sociali, nonché i provvedimenti ed i contratti di cui all'art. 19 del D. Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Si fa rinvio per la puntuale disciplina al punto 5.4 delle Linee guida ANAC di cui alla delibera 1310/2016.

La pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

In virtù di quanto disposto dall'art. 26, resta fermo l'obbligo per l'amministrazione comunale di pubblicare gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro, nonché degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni e contributi, sussidi economici e vantaggi economici in favore di soggetti pubblici o privati.

La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; pertanto, tale pubblicazione deve avvenire tempestivamente e comunque prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.

E' invece venuta meno la responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile dei dirigenti per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei provvedimenti. Inoltre, l'art. 43 del decreto ha abrogato l'art. 1 del DPR 7.04.2000, n. 118 che disponeva l'istituzione degli Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, obbligo che si ritiene pertanto assorbito dalle previsioni degli artt. 26 e 27.

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

La pubblicazione dei dati relativi agli appalti pubblici

Per quanto attiene al settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, permangono gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, ed è stata aggiunta la pubblicazione degli atti e delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

Al fine di garantire un maggior controllo sull'imparzialità degli affidamenti, nonché una maggiore apertura alla concorrenza degli appalti pubblici, oltre al bando e alla determina di aggiudicazione definitiva (pubblicati integralmente), dovranno essere pubblicati sul sito web le seguenti "informazioni":

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'oggetto dell'eventuale determina a contrarre;
- l'importo di aggiudicazione;
- l'aggiudicatario;
- l'eventuale base d'asta;
- la procedura e la modalità di selezione per la scelta del contraente;
- il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate;
- le eventuali modifiche contrattuali;
- le decisioni di ritiro e il recesso dei contratti.

Con specifico riferimento ai contratti di lavori, è richiesta la pubblicazione anche del processo verbale di consegna, del certificato di ultimazione e del conto finale dei lavori (artt. 154, 199 e 200 dpr 207/2010).

Le amministrazioni pubbliche devono altresì pubblicare la determina a contrarre nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 57, comma 6, del Codice dei contratti pubblici.

Per quanto concerne i dati relativi ai processi di pianificazione e realizzazione delle opere pubbliche, si fa rinvio a quanto stabilito nella delibera ANAC n. 1310/2016 al punto 8.2 in merito all'art. 38 del decreto.

La pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza

Con la modifica apportata dall'art. 14 del D. lgs. 97/2016, la pubblicazione dei dati inizialmente previsti per i titolari di incarichi politici è stata estesa ai dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali (o equiparati).

Per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito, devono essere pubblicati:

- a. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b. il curriculum vitae;
- c. i dati relativi ad incarichi esterni in enti di diritto privato finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali;
- d. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

I compensi sono pubblicati al lordo di oneri sociali e fiscali.

La pubblicazione dei dati indicati diviene condizione di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.

La pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

Gli incarichi conferiti o autorizzati dall'Amministrazione ai propri dipendenti rimangono disciplinati dall'art. 18 del D. Lgs. 33/2013. L'Amministrazione comunale pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Bandi di concorso

L'art. 18 del D. Lgs. 97/2016 ha modificato l'art. 19 del D.Lgs. 33/2013 ribadendo l'obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento di personale, a qualsiasi titolo.

È stato introdotto l'obbligo di pubblicare anche i criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte, dopo lo svolgimento delle prove.

La pubblicazione dei bandi espletati deve rimanere rintracciabile sul sito per cinque anni, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo di pubblicazione.

#### Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Il D. lgs. 97/2016 ha inserito l'art. 4 bis in merito alla trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Oltre a prevedere a livello centrale l'istituzione del sito web denominato "soldi pubblici", si prevede che ogni amministrazione pubblichi i dati sui propri pagamenti, permettendo di identificare l'ambito temporale di riferimento, i beneficiari, la tipologia di spesa sostenuta., con particolare riferimento alle uscite correnti ed alle uscite in conto capitale.

Per ciascuna tipologia di spesa, l'Amministrazione individua la natura economica delle spese e pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei beneficiari e la data di effettivo pagamento.

#### Bilancio, preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati di bilancio

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 33/2013 le pubbliche Amministrazioni pubblicano il bilancio di previsione e il consuntivo, completo di allegati, entro 30 gg dall'adozione. La normativa richiede anche di pubblicare e rendere accessibili i dati in formato tabellare aperto in modo da consentirne l'esportazione, il trattamento e l'utilizzo. Complementare risulta altresì la pubblicazione del piano degli indicatori, con cui si fornisce ai cittadini la possibilità di esercitare un controllo sugli obiettivi dell'Amministrazione.

#### Beni immobili e gestione del patrimonio

L'art. 30 prevede la pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti, ai canoni di locazione versati o percepiti, allo scopo di consentire ai cittadini di valutare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Ogni amministrazione pertanto è tenuta a pubblicare i dati relativi al patrimonio immobiliare a propria disposizione, con riferimento ai dati catastali.

#### Dati relativi ai controlli

Ai sensi dell'art. 31, si prevede la pubblicazione dei dati relativi ai controlli ed in particolare gli atti degli OIV, le relazioni degli organi di revisione, nonché di tutti i rilievi riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione. Vanno pubblicati anche le attestazioni circa l'assolvimento degli obblighi trasparenza ed i rilievi della Corte dei Conti.

#### Dati sui servizi erogati

L'obbligo di pubblicazione concerne la Carta dei servizi o altro documento analogo. Tale obbligo si estende anche ai gestori di pubblici servizi.

#### Attività di pianificazione e governo del territorio

Gli obblighi di trasparenza relativi a tali informazioni sono stati semplificati, in seguito all'introduzione dell'accesso civico.

Sono oggetto di pubblicazione i piani territoriali, i piani paesaggistici, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le loro varianti. Anche in questo caso la pubblicità dei suddetti atti è condizione di efficacia degli stessi.

## **6. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'**

Nello schema di cui **all'allegato A** sono individuati, per ciascuna tipologia di informazione, i soggetti responsabili dell'inserimento manuale dei dati sul sito istituzionale, nonché, le modalità e la tempistica da utilizzare per l'aggiornamento dei dati, lo stato ed i tempi di attuazione.

### **1.6 Utilizzabilità dei dati**

Per l'utilizzabilità dei dati, i settori dell'Ente devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e gli stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.

In particolare, come da Delibera Civit n 2/2012, i dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.

Al fine del benchmarking e del riuso, le informazioni e i documenti è opportuno siano pubblicati in formato aperto, unitamente ai dati quali "fonte" anch'essi in formato aperto, raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate.

## **7. INIZIATIVE DI PROMOZIONE, DIFFUSIONE, CONSOLIDAMENTO DELLA TRASPARENZA**

### **7.1 Finalità**

Il Comune di Mariano del Friuli ha già adempiuto in parte alle varie disposizioni di legge in materia di trasparenza mediante la pubblicazione dei dati resi obbligatori dalla legge nella sezione del sito denominata "Trasparenza, Valutazione e Merito". Inoltre, sul sito vengono pubblicate molteplici altre informazioni *non obbligatorie* ma ritenute utili per consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere dal Comune.

In ragione di ciò il Comune di Mariano del Friuli promuoverà l'utilizzo e la conoscenza delle diverse potenzialità del sito da parte dei cittadini quale presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei loro diritti civili e politici.

### **7.2 Istituti di partecipazione e coinvolgimento degli *stakeholders*.**

Il confronto con gli *stakeholders* consentirà di promuovere all'interno della struttura comunale la cultura della trasparenza e la maturazione della consapevolezza della necessità di comportamenti organizzativi pienamente orientati al servizio del cittadino ed improntati allo sforzo di farsi conoscere e comprendere mediante linguaggi e modalità comunicative facilmente comprensibili per l'utente.

### **7.3 Diffusione nell'ente della Posta Elettronica Certificata.**

Attualmente nell'ente è attiva la seguente casella di PEC istituzionale.

Nella stessa pagina saranno riportate informazioni e istruzioni per l'uso della PEC e i riferimenti normativi, in modo da orientare e accompagnare l'utente (cittadino, impresa, associazione...) a fare un uso corretto e sistematico di questo canale di comunicazione con la pubblica amministrazione.

IDENTIFICATIVO DELLA CASELLA P.E.C.
<a href="mailto:comune.marianodelfriuli@certgov.fvg.it">comune.marianodelfriuli@certgov.fvg.it</a>

## **8. AGGIORNAMENTI AL PROGRAMMA TRASPARENZA E INTEGRITA'**

### **8.1 Modalità di aggiornamento**

Il Programma triennale viene adottato prima o contestualmente al Piano delle Performance entro la scadenza prevista dall'apposito regolamento in relazione alla data di approvazione del bilancio annuale di previsione. Il Programma indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni). E' un programma triennale "a scorrimento" idoneo a consentire il costante adeguamento del Programma stesso.

I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale ampliamento, anche in relazione al progressivo adeguamento alle disposizioni del - il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e delle altre norme sulla trasparenza.